

# Legge 40, attacco finale «Provetta diritto di tutti» Ma si punta al far west

*Il tribunale di Roma chiama la Corte Costituzionale*

VIVIANA DALOISO

La storia si ripete. E, di nuovo, la legge 40 sulla procreazione assistita finisce sotto attacco. Ma stavolta il tribunale di Roma punta in alto, accogliendo il ricorso di una coppia particolare. La donna è portatrice sana della distrofia muscolare Becker (una patologia genetica che nel 50% dei casi può essere trasmessa al figlio). Ma non è sterile. E sterile non è suo marito. I due, però, vogliono la certezza di poter dare alla luce un figlio sano. Come? Concependolo in provetta, per poi sceglierlo.

Quando la richiesta viene formulata al Centro tutela della salute della donna e del bambino Sant'Anna di Roma arriva un secco no. Le ragioni sono palesi: in Italia le coppie fertili non possono accedere alla fecondazione assistita (e perché dovrebbero, visto che possono avere figli naturalmente?). E per giunta la diagnosi preimpianto a fini eugenetici (cioè selettivi) è vietata. Le norme sono stabilite nella legge 40, e non importa se negli ultimi anni alcuni tribunali le hanno interpretate a loro piacimento, dando persino la possibilità ad alcune coppie di effettuare la diagnosi in questione (salvo poi scontrarsi con la mancanza di strumentazioni adeguate e con l'insuccesso della tecnica). Ci sono regole, e quelle regole hanno un obiettivo: aiutare coppie sterili ad avere figli, mettendo un risoluto freno al libero mercato della provetta e al conseguente far west procreativo cui la legge 40 diede un radicale taglio.


La coppia in questione però non si arrende: nel 2012 la donna rimane incinta (naturalmente), ma purtroppo si scopre che il bambino è affetto dalla distrofia e lei decide per un aborto "terapeutico". Un dramma che moglie e marito imputano alla legge 40. Così si rivolgono al tribunale di Roma, che decide di rimandare tutto alla Corte Costituzionale. La tesi? Il diritto alla procreazione sarebbe «irrimediabilmente leso dalla limitazione del ricorso alle tecniche di procreazione assistita da parte di coppie che, pur non sterili o infertili, rischiano però concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie»: quel limite «rappresenta un'ingerenza indebita nella vita di coppia». Senza contare il conflitto della legge 40 con il principio costituzionale di uguaglianza, vista la «discriminazione delle coppie fertili portatrici di malattia geneticamente trasmissibile rispetto a

quelle sterili». Insomma: il figlio sano è un diritto assoluto, la provetta deve essere accessibile a tutti e la selezione degli embrioni pure. Sul tavolo della Consulta arriva così un nuovo fascicolo. Andrà sistemato accanto a quelli su cui i giudici supremi decideranno il prossimo 8 aprile, data in cui è attesa la pronuncia su altri divieti della legge 40 messi in questione: quello alla fecondazione eterologa, quello alla diagnosi preimpianto e poi quello di revoca del consenso dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Punti nevralgici, che se messi in questione porterebbero a un'ulteriore deformazione della normativa, già fatta bersaglio di ordinanze dei tribunali, con l'intervento della stessa Consulta nel 2009 e dalla Corte europea di Strasburgo, che già aveva dato ragione a una coppia fertile portatrice di una malattia genetica. La posta in gioco, però, stavolta è un'altra: quella di decapitare una volta per tutte la regolamentazione della procreazione assistita nel nostro Paese e tornare a prima del 2004. Quando in Italia – in nome di quel diritto al figlio che null'altro tollera e tutela – si poteva fare tutto.

**?** **da sapere**

**Ma nel 2006 i giudici hanno già detto di no**

Dalla sua promulgazione, nel 2004, la Legge 40 è stata portata davanti alla Corte Costituzionale ben cinque volte. La prima risale al luglio del 2005, quando il tribunale di Cagliari sollevò questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 proprio nel caso di mancata diagnosi preimpianto a una portatrice sana di betatalassemia. A novembre 2006 la Consulta ne dichiarò la «manifesta inammissibilità». Nelle motivazioni la Corte ricordò che la legge 40 prevede la tutela giuridica del soggetto concepito e che quest'ultima non può venire meno a causa dell'ipotetico rischio di compromissione dello stato psico-fisico di un altro soggetto (in questo caso la donna). Una pronuncia che in larga parte risponde già alle richieste avanzate oggi dal tribunale di Roma.



## «Diagnosi, il divieto vige ancora»



**Retrosce**

**Il giurista Gambino: ordinanze senza valore, serve la Consulta**

Alle decisioni choc, sulla legge 40, il tribunale civile di Roma ci ha abituati fin dal settembre scorso. Quando, accogliendo il ricorso di due genitori fertili e portatori sani di fibrosi cistica, i giudici diedero l'ok alla fecondazione assistita e alla diagnosi preimpianto «ignorando» la normativa.

La coppia in questione, i coniugi Rosetta Costa e Walter Pavan, era la stessa che aveva fatto ricorso alla Corte dei diritti umani di Strasburgo e a cui quest'ultima aveva dato ragione con una sentenza del 28 agosto 2012 rilevando «l'incoerenza del sistema legislativo italiano» che «da una parte priva i richiedenti dell'accesso alla diagnosi genetica preimpianto» e «d'altra parte li autorizza a una interruzione di gravidanza se il feto risulta af-

flitto da quella stessa patologia». E proprio in nome di quella sentenza i giudici di Roma disapplicarono (sulla carta) la legge 40, scatenando così la reazione trionfalistica dell'associazione radicale Luca Coscioni, che sostenne come fosse superata la necessità di intervento della Corte Costituzionale e la normativa fosse di fatto già archiviata. Ieri s'è scoperto che quelle affermazioni erano infondate, tant'è vero che s'è reso necessario un ricorso alla Consulta. «Da questo punto di vista la notizia che la legge 40 finirà davanti alla Consulta è anzi una sconfitta per chi pensava d'averla già svuotata di valore», spiega Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all'Università europea di Roma. «A settembre si fece passare l'idea che una legge eu-

ropea potesse essere applicata in Italia, ma già allora io e altri colleghi sottolineammo come la disapplicazione di una norma possa sussistere solo in presenza di una pronuncia della Corte Costituzionale». In poche parole il ricorso del tribunale di Roma alla Consulta sarebbe proprio una manovra di «riparazione» rispetto a qualcosa che non sarebbe mai potuto avvenire: cioè che una Corte europea possa decidere direttamente sulle leggi di uno Stato. «Ora l'ordine delle cose è ripristinato – precisa Gambino –. Sta alla Consulta decidere che direzione prenderà la materia procreativa in Italia. Stabilire che esiste un diritto al figlio sano significa dire che il figlio insano non ha diritto d'esistere. E qui sì che entriamo nel terreno delle discriminazioni». (V. Dal.)